



PROVINCIA DI LIVORNO

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLO STEMMA E DEL GONFALONE

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1115/30.05.1994

In vigore dal 12 luglio 1994

SOMMARIO

Articolo 1 – Stemma	3
Articolo 2 – Diritto di dominio	3
Articolo 3 - Gonfalone	3
Articolo 4 - Bandiera	3
Articolo 5 - Patrocinio	4

Articolo 1 – Stemma

1. La Provincia di Livorno ha come suo segno distintivo lo stemma, concesso con Decreto del Re d'Italia in data 23 febbraio 1902 e, così, descritto: “troncato di Elba, che è: d'argento alla banda di rosso, carica di tre api d'oro; aperto e finestrato di nero, uscente da un mare d'azzurro, fluttuoso d'argento, con la torre destra cimata da una bandiera bifida, bianca, scritta col motto FIDES, al naturale. Lo scudo sarà sormontato da un cerchio sostenente dodici torri merlate, legate a metà dell'altezza da un cordone di muro, il tutto d'oro”.

Articolo 2 – Diritto di dominio

1. La Provincia ha diritto di dominio sullo stemma di cui all'articolo precedente; pertanto, il suo uso è impedito a chiunque non sia munito di apposita autorizzazione del Presidente.
2. La riproduzione dello stemma è riservata unicamente alla Provincia; l'uso temporaneo può essere autorizzato dal Presidente, soltanto per essere apposto su atti ufficiali di manifestazioni civili, militari o religiose, in cui l'Amministrazione è presente con propria rappresentanza o con il patrocinio.
3. L'uso o la riproduzione dello stemma, se autorizzato, è curato, per quanto inerisce gli aspetti tecnico-amministrativi, dall'Ufficio provinciale Stampa e Pubbliche Relazioni.

Articolo 3 - Gonfalone

1. Il Gonfalone della Provincia è costituito da un drappo rettangolare, recante lo stemma dell'Ente, con coda bifida in basso, di colore bianco con bordo rosso; esso misura cm 135 in senso verticale e cm. 88 in senso orizzontale ed è sospeso mediante un bilico mobile ad un'asta in metallo cromato con punta lanceolata, alla quale è annodata una fascia tricolore della Repubblica Italiana.
2. La Provincia fa uso del Gonfalone nelle cerimonie ufficiali e nelle occasioni particolarmente significative.
3. Le occasioni ufficiali nelle quali è, di norma, previsto l'uso del Gonfalone sono le cerimonie civili, militari e religiose maggiormente significative, nonché le onoranze funebri di personalità della vita politica, amministrativa e culturale ed, in ogni caso, di persone che hanno fatto parte del Consiglio Provinciale o che hanno onorato la Comunità.
4. L'uso del Gonfalone, la cui custodia e gestione sono affidate alla responsabilità del Capo usciere degli Uffici centrali, è, di volta in volta, autorizzato dal Presidente.
5. L'uso del Gonfalone in occasione di cerimonie comporta la presenza alle stesse del Presidente o, in sua vece di un componente della Giunta o del Consiglio; ove espressamente disposto dal Presidente, il Gonfalone è affiancato da due Vigili provinciali in uniforme di rappresentanza.

Articolo 4 - Bandiera

1. La bandiera della Provincia, recante lo stemma di cui all'art. 1 sul fondo bianco con orlatura dorata, misura cm. 294 in senso orizzontale e cm. 194 in senso verticale ed è depositata nella sala consiliare alla destra della Presidenza; essa viene esposta all'esterno della sede, a sinistra di quella nazionale, il giorno delle adunanze del Consiglio ed in ogni altra occasione di festività e ricorrenze in cui sia obbligatorio esporre anche la bandiera della Repubblica.
2. La custodia e l'uso della bandiera sono affidati alla responsabilità del Capo usciere degli Uffici centrali.

Articolo 5 - Patrocinio

1. La concessione del patrocinio della Provincia a manifestazioni indette da enti ed associazioni, è accordata dal Presidente, previo parere favorevole della Commissione “Affari Istituzionali”.
2. L’istruttoria per la concessione del patrocinio deve, comunque, valutare il rilievo delle iniziative per cui esso è richiesto e verificare la possibilità di controllo sulle forme di pubblicizzazione delle iniziative medesime; l’istruttoria viene redatta dal Settore Affari generali, di concerto con quello di volta in volta interessato.
3. In ogni caso il patrocinio non può essere concesso ad Amministrazioni pubbliche sovra od equiordinate, né può essere accolto quello di amministrazioni sottordinate.